

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

83° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modificazioni all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244) (D'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435) (D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636) (D'iniziativa dei senatori Paziienza ed altri);

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973) (D'ini-

ziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1134, 1137, 1140
BOLDRINI	1138
DE CAROLIS, relatore alla Commissione . . .	1134
	1139, 1140
FOLLIERI	1134
MARIANI	1138
PAZIENZA	1137

La seduta ha inizio alle ore 12.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di im-

prese artigiane » (244), d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636), di iniziativa dei senatori Pazienza ed altri;

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973), d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi e Revelli, già approvato dalla Camera dei deputati; « Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane », d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Fermariello, Petrella e Giovannetti; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali », d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni e Pepe.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, la Sottocommissione a suo tempo costituita che era presieduta dal senatore Follieri, è stata convocata più volte ma sempre inutilmente nel senso che non ha potuto svolgere la sua attività, anche in relazione al fatto che, contemporaneamente a questo disegno di legge,

erano all'esame della Commissione, e quindi tra gli impegni della Commissione stessa, altri disegni di legge assai gravosi, tra i quali, soprattutto, quello concernente la riforma del diritto di famiglia.

F O L L I E R I . Mi consenta, onorevole Presidente, di precisare che noi abbiamo più volte convocato la Sottocommissione ma non abbiamo potuto concludere il nostro lavoro per il fatto che il senatore Boldrini che ci aveva chiesto di essere presente non ha potuto intervenire a causa di malattia.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Peraltro, nella mia qualità di relatore, avevo predisposto un testo unificato dei vari disegni di legge che contiene anche delle modifiche delle quali desidero dar conto alla Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 2751 del codice civile non vi sono modifiche sostanziali. Esso riguarda i crediti per spese funebri, di infermità ed alimenti, e si stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili nel seguente ordine: 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 2) le spese per infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Le modifiche sostanziali riguardano il testo successivo, a partire dall'articolo 2.

Debbo ricordare che per quanto riguarda l'articolato si segue il disegno di legge n. 973, che, se non vado errato, corrisponde al testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso inserisce, dopo l'articolo 2751 del codice civile, un articolo 2751-*bis*, con un titolo, nella proposta di testo unificato, del seguente tenore: « Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti del coltivatore diretto, delle società e degli enti cooperativi e dell'impresa artigiana ». In tale articolo si propone che han-

no privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

Con questa norma si dà privilegio su ogni altro credito non solo alle retribuzioni dei lavoratori subordinati e alle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, così com'è nell'attuale normativa, ma si aggiungono i crediti del lavoratore per i danni conseguenti al mancato adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi previdenziali ed assicurativi (basti pensare al risarcimento del danno per le assicurazioni non automatiche quali, ad esempio, il trattamento pensionistico per la previdenza sociale); e si è aggiunto, con un aggiornamento dovuto all'approvazione dello statuto dei lavoratori, anche un altro credito, che ha, naturalmente, la stessa natura dei crediti per retribuzioni e per indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, e cioè il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile ai sensi dello statuto dei lavoratori.

Quale privilegio di secondo grado è stato previsto il privilegio per crediti di retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno.

Sono state poi aggiunte le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo. E (questa è la novità che deriva dall'unificazione dei disegni di legge all'esame della Commissione, con particolare riferimento al disegno di legge d'iniziativa del senatore Zugno ed altri) sono altresì aggiunti i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante per i corrispettivi

della vendita dei prodotti, nonchè i crediti del mezzadro e del colono indicati all'articolo 2765 del codice civile, cioè i crediti relativi al rapporto di mezzadria o di colonia tra mezzadro e colono da un lato e concedente dall'altro, meritevoli tutti, a mio avviso, di eguale tutela.

Sono stati infine aggiunti i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, ritenendosi così con questo articolo 2751-*bis* di aver fornito particolare tutela a tutte le forme di lavoro subordinato e di lavoro autonomo che possono essere ipotizzate secondo i nostri ordinamenti giuridici ed economico-sociali.

L'articolo 3 riguarda la collocazione sussidiaria sugli immobili e contiene modifica dell'articolo 2776 del codice civile. Esso recita: « I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-*bis* ed i crediti per i contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ».

L'articolo 4 modifica l'articolo 2777 del codice civile e stabilisce l'ordine di preferenza sia delle spese di giustizia, sia degli altri crediti che sono stati previsti negli articoli che ho illustrato precedentemente.

Questo mi pare l'articolo chiave di tutto il disegno di legge, ed ho voluto formulare un certo ordine di preferenza secondo il mio criterio. Infatti l'articolo 2777 inizia con un primo comma che non innova sostanzialmente, cioè stabilisce che i crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratorio o ipotecario.

L'articolo prosegue dicendo che immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-*bis* nell'ordine qui appresso specificato:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1; cioè si propone di dare preferenza as-

soluta, anche all'interno dell'articolo 2751-*bis*, cioè anche all'interno delle previsioni di tutti i crediti di lavoro e subordinato e autonomo, ai crediti del lavoratore subordinato sotto le varie forme previste dal n. 1 dell'articolo 2751-*bis*.

Si prevede poi che abbiano ordine di preferenza immediatamente successivo i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 2, 3, 4 e 5, che evidentemente concorreranno tra di loro in pari grado. Si tratta dei crediti di lavoro autonomo o assimilabile al lavoro autonomo, e cioè: le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno; le provvigioni e le indennità relative al rapporto d'agenzia; i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, socciario o comunque partecipante per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti (e qui si accoglie un suggerimento del collega Boldrini) del mezzadro o del colono all'interno del rapporto di mezzadria; i crediti dell'impresa artigiana e (ancora in accoglimento di un suggerimento del collega Boldrini) delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, sempre per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

Un punto importante, sul quale vorrei sapere se la Commissione ed il Governo sono d'accordo, è che i crediti di cui ho parlato sono preferiti ad ogni altro credito, anche previsto dalle leggi speciali. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 2777 che si vuole sostituire stabilisce: « I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-*bis* ». Desidero far rilevare in proposito, per dovere di completezza di informazione della Commissione, che qui si tratta di far preferire tutti i crediti che sono stati sopra illustrati ai crediti previsti dalle leggi speciali, ivi comprese, e soprattutto, quelle riguardanti il credito agevolato, industriale, agricolo, del settore del commercio, del settore dell'artigianato, e ogni altro credito degli istituti che operano in genere per il credito agevolato. La modifica è di notevole rilievo; desidero sottolinearlo perchè potrebbe anche suscitare obiezioni.

Vi è poi l'articolo 5 che modifica l'articolo 2778 del codice civile riguardante l'ordine degli altri privilegi sui mobili. Vorrei dare per letto tale articolo, di cui i colleghi hanno copia, che comprende 19 punti. Desidero soltanto sottolineare che, nell'ordine dei privilegi, l'articolo è stato modificato con riferimento ai nuovi criteri che sono alla base della formulazione degli articoli già illustrati. In particolare si è voluto modificare (e qui richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo, poichè la questione riguarda non solo il suo Ministero ma anche quello delle finanze) anche l'ordine dei privilegi fiscali, tenendo conto che alcune norme avranno vigore fino a che non saranno realizzati i crediti dello Stato e degli altri enti pubblici per imposte e tasse già soppresse dal nuovo ordinamento tributario, ed inserendo, secondo un criterio che attende la verifica della Commissione, anche le imposte previste dallo stesso nuovo ordinamento tributario.

All'articolo 6 si prevede una norma transitoria che riguarda l'inserimento dei crediti nel nuovo ordine di preferenza previsto dalla legge anche per le procedure in corso, e si precisa che le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge. Si è poi tenuto conto, nel secondo comma dell'articolo, della sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1972, con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 3 e 24, comma secondo, della Costituzione) dell'articolo 66, comma quinto, della legge 30 aprile 1969, numero 153, contenente norme in materia di previdenza sociale, nella parte cioè in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della legge, possano contestare i crediti che per effetto della nuova disciplina sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio. Anche la norma transitoria prevista dal testo proveniente dalla Camera sarebbe stata inficiata di illegittimità costituzionale, se non si fosse aggiunto il secondo comma dell'articolo 6, che testualmente recita:

« I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo falli-

mentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto ».

Si prevede, cioè, in questo comma anche il termine entro il quale i titolari dei crediti ammessi precedentemente possono contestare i nuovi crediti privilegiati, sia con riferimento al processo di esecuzione del codice di procedura civile, sia con riferimento alla procedura fallimentare.

L'articolo 7, infine, abroga l'articolo 66 della legge 30 aprile 1966, n. 153, che è sostituito dalla nuova normativa.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole relatore e apro la discussione sul nuovo testo da lui proposto.

P A Z I E N Z A . Desidero anzitutto ringraziare il Presidente, i colleghi della Commissione tutti, e in particolare quelli che hanno fatto parte della Sottocommissione e il relatore, per la sensibilità con cui hanno voluto affrontare un problema che è, secondo noi, molto importante.

I lavori della Commissione giustizia (forse la Commissione che ha lavorato di più in questo scorcio piuttosto lungo di legislatura) non hanno consentito che la discussione del disegno di legge, interrotta circa un anno fa, venisse ripresa prima d'ora. Non sarei onesto se non riconoscessi la obiettività dell'impedimento, come non sarei onesto se non riconoscessi lo sforzo veramente degno di apprezzamento del relatore di mediare tra le varie tesi profilate, raggiungendo un assetto piuttosto armonico della normativa.

Che si sia completamente soddisfatti del lavoro svolto non è possibile dirlo: la mediazione comporta sempre dei sacrifici delle

rispettive tesi. Desidero comunque prendere atto del fatto che il nuovo testo costituisce un notevolissimo passo in avanti rispetto a quello proveniente dalla Camera, poichè in esso il lavoro subordinato e quello autonomo trovano adeguata collocazione e tutela, così come il precetto costituzionale vuole. Il problema della postergazione del credito degli istituti previdenziali al credito di lavoro subordinato e autonomo mi sembra sia stato rappresentato adeguatamente.

Vi sono dei punti che non soddisfano. Ad esempio, il voler ancora distinguere, ai fini della tutela legislativa, tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, a noi non sembra molto ortodosso dal punto di vista costituzionale, convinti come siamo che la Costituzione si interessa del lavoro subordinato con un maggior numero di norme solo perchè il lavoro subordinato è quantitativamente più diffuso ed è quindi più rappresentativo del lavoro autonomo, ma non perchè vi sia inteso tracciare un solco discriminante tra l'uno e l'altro tipo di lavoro, rimanendo inteso che la tutela del precetto costituzionale è rivolta al lavoro in genere. Se nel panorama delle forze lavorative del Paese il lavoro subordinato ha un posto maggioritario, è logico che la Costituzione abbia previsto per questo settore del lavoro una normativa più ampia. Ma ciò non significa assolutamente che abbiamo voluto preferirlo rispetto al lavoro autonomo, degno anche esso di tutela al pari del lavoro subordinato. L'appunto che mi permetto di rivolgere al relatore (ma è un appunto sommerso che trova poi contrappeso in quello che dirò immediatamente dopo) è di aver voluto mantenere questa priorità teorica del privilegio del lavoro subordinato rispetto a quello del lavoro autonomo. È un principio che respingo nella maniera più assoluta.

Dopo aver mosso questo affettuoso rimprovero, andando però alla sostanza delle cose, si può constatare che insieme al lavoro subordinato (che pure costituiva oggetto di attenzione da parte del nostro disegno di legge che riguardava lavoro autonomo e lavoro subordinato insieme) anche il lavoro autonomo ha fatto dei passi in avanti notevolissimi rispetto alla situazione precorsa e ri-

spetto al testo che ci veniva dalla Camera dei deputati. E questo è il contrappeso di cui parlavo poc' anzi che rende meno vivace il rimprovero perchè in tal modo sto dando atto che dei passi avanti sono stati fatti.

Concludendo, a me pare auspicabile una rapida approvazione di questo disegno di legge, se fosse possibile anche oggi stesso, affinchè tutti insieme si possa poi far pressione presso l'altro ramo del Parlamento perchè, specialmente se l'approvazione proviene dall'unanimità delle forze politiche del Senato, la stessa unanimità si ripeta alla Camera dei deputati consentendo che il provvedimento diventi legge. Il beneficio della rapidità consiglia di mettere remore alle critiche e di accentuare invece i consensi sì da spingerci a dare voto favorevole, nelle condizioni politiche che mi auguro di aver precisato in maniera chiara.

M A R I A N I . Signor Presidente, vorrei fare soltanto un'osservazione di forma. Nel codice non si indicano mai le leggi speciali con gli estremi numerici della data e della collocazione nella raccolta delle leggi. Nel disegno di legge al nostro esame, invece, è indicato lo statuto dei lavoratori nonchè, alla fine, la legge fallimentare con i relativi estremi. Ora io credo che varrebbe la pena di apportare una modifica nel senso di indicare genericamente le leggi sul lavoro e la legge fallimentare senza i relativi numeri, perchè le leggi particolari possono essere sostituite o variate, mentre i codici valgono per un tempo indeterminato.

B O L D R I N I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente per le gentili parole dettemi ad inizio di seduta per il mio rientro dalla recente malattia.

Entrando poi nel merito di questo disegno di legge, ritengo che la proposta del relatore sia senz'altro da accogliersi. Essa si accosta notevolmente al testo che modestamente avevo sottoposto alla sua attenzione e si accosta soprattutto ad uno dei principi che dovrebbero regolare oggi la materia dei privilegi, e cioè che la stessa materia dei privilegi

non ha più ragione di essere. Il privilegio di per sè è una stortura anticostituzionale: se è vero che siamo tutti uguali di fronte alla legge, il sopravvivere del privilegio è un modo di differenziare questa eguaglianza ed è un modo di essere di per sè anticostituzionale. Il fatto che rimangano dei privilegi per quei valori costituzionali che sono stati dalla stessa Costituzione assorbiti come tali è positivo e, in questo senso, il permanere degli stessi è senz'altro un principio da cogliersi e da far rimanere vivo nella coscienza attuale. È per questo che io, ad esempio, eviterei di parlare di quello che è un residuo storico, cioè delle spese funebri. Lo stesso Andrioli chiama questo privilegio anacronistico perchè si riferisce alla famosa *pietas* verso i defunti dovuta alla legislazione romanistica. Del resto questo residuo storico nella pratica non incide minimamente perchè, in tanti anni di vita professionale, io non ho mai visto una collocazione di privilegio per spese funebri.

A parte questa annotazione di carattere storico, tuttavia, sono del parere che i principi espressi nell'articolo 2751-*bis* e negli altri articoli del testo proposto dal relatore debbano essere accolti. Vi sono certamente alcune cose che dovremo rivedere. Faccio l'esempio del richiamo al risarcimento del danno per licenziamento inefficace che il relatore limita all'ambito dell'articolo 18 della legge dello statuto dei lavoratori. Ora, il risarcimento del danno per licenziamento inefficace o nullo non è dovuto soltanto ai sensi dello statuto dei lavoratori. Può essere dovuto all'arbitrato previsto dai contratti collettivi di lavoro, o in base all'arbitrato previsto dai contratti confederali; può essere, in ultima analisi, dovuto in base alla sentenza del giudice sul licenziamento ingiurioso di per sè. È evidente, quindi, che tutte queste fattispecie sono al di fuori di quelle previste dall'articolo 18, e mi pare che questa limitazione non abbia ragion d'essere. Probabilmente voleva essere soltanto un'indicazione, ma ne risulta, ripeto, una limitazione rispetto alla varietà della fattispecie.

Per quanto concerne la collocazione del lavoro autonomo in maniera difforme dal lavoro subordinato, ciò costituisce l'accogli-

mento di un principio costituzionale — checchè ne pensi il senatore Pazienza — perchè tra i principi costituzionali del nostro ordinamento (lo ha affermato la Corte costituzionale in una chiarissima sentenza, la n. 63 del 197, allorchè ha stabilito in ordine alla prescrizione) c'è anche questo (lo prevede anche l'articolo 2113 del codice civile), cioè il principio della invalidità delle quietanze e delle liquidazioni effettuate in corso di rapporto di lavoro. Esso è sacrosanto e dalla Corte costituzionale è definito come principio costituzionale, che va tutelato. Ecco perchè ci si differenzia dal lavoro autonomo, cioè il lavoratore subordinato ha necessità di maggior tutela proprio per quel principio che è affermato legislativamente, perchè si considerano inefficaci le transazioni, le quietanze liberatorie che possono essere effettuate durante il rapporto di lavoro in quanto possono essere motivate dalla soggiacenza alla « maestà » del datore di lavoro, mentre il lavoratore autonomo non ha questa limitazione alla sua volontà. È giusto, pertanto, che rimanga separata la collocazione delle retribuzioni di rapporti di lavoro subordinato ed è altrettanto giusta una collocazione del lavoro autonomo privilegiata rispetto alle altre collocazioni nell'ordine dei privilegi.

A tale riguardo l'onorevole relatore mi consenta di muovere un appunto: all'articolo 5 nell'ordine dei privilegi sugli immobili sono previsti anche i crediti per le mercedi dovute dai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolto, che sono anch'esse mercedi di lavoro subordinato. A me pare, quindi, che vi sia una discrasia tra l'articolo 5 e la norma prevista dal n. 1 dell'articolo 2 dove si dice, invece, che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato, compresi quelli del settore agricolo. Qui si dice: « le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato... », compresi, quindi, quelli del settore agricolo. Penserei, pertanto, che si debba depennare, senza altro il punto 5) dell'articolo 5, in modo da rendere più uniforme e sistematico l'insieme del disegno di legge che, così com'è nel suo impianto generale, dichiaro di condi-

videre perfettamente, anche a nome del mio Gruppo.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi per le cortesi espressioni sul lavoro che ho svolto, nel quale ho cercato di raccogliere le istanze provenienti dai vari disegni di legge presentati.

Mi riserverei peraltro di replicare, desiderando suggerire un breve rinvio della discussione. Noi siamo pervenuti all'esame del nuovo testo del disegno di legge in modo molto rapido, direi quasi inopinato, dopo la lunga fatica della riforma del diritto di famiglia. Pochi commissari hanno avuto la possibilità di esaminare il nuovo articolato e di intervenire nella discussione generale. Questo senza voler ritardare eccessivamente i lavori, anche considerato che siamo in sede deliberante.

Vorrei far presente che, come ho già fatto nel corso della illustrazione, alcune modifiche sono state da me presentate anche in forma problematica perchè coinvolgono dei problemi sui quali è necessaria una meditata decisione da parte della Commissione dopo il parere del Governo.

Aggiungerei un altro argomento (sembra quasi che io faccia la parte dell'avvocato del diavolo contro il mio lavoro, ma voglio essere obiettivo fino in fondo) in favore di un approfondimento della materia; esso è rappresentato dal grado che viene assegnato, nell'articolo 5 del testo proposto, ai « crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente numero 1) del presente articolo, nonchè gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo ». I crediti del n. 1) sono « i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Vorrei far rilevare due punti importanti alla Commissione. La prima è che con questa proposta di articolo noi abbiamo degradato i crediti indicati al n. 1) dell'articolo

2^a COMMISSIONE

83° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1975)

2778 del codice civile che, in base alla legge n. 153 del 1969, venivano privilegiati al pari, mi sembra, delle retribuzioni di lavoro subordinato. E qui devo dire che non certo senza motivo è stata proposta la diversa collocazione.

Vi è, poi, per quanto riguarda il punto 8), il problema della collocazione del residuo 50 per cento degli accessori dei contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate nel n. 1). Questo 50 per cento, sia nell'attuale formulazione del codice civile, sia nella formulazione proposta da me va considerato come credito chilografario.

Per concludere, tornerei alla proposta di un rinvio della discussione, sia pure con termini brevi, anche ai fini della replica del rappresentante del Governo (a meno che egli non voglia oggi stesso dire qualcosa sulla materia), tenuto conto, come ho già fatto osservare nel corso della mia illustrazione, che i problemi posti dal disegno di legge possono riguardare anche il Ministero dell'industria in riferimento ai crediti agevolati per l'industria, il commercio e l'artigianato.

PRESIDENTE. Il senatore Pazienza ha sottolineato, sia pure con molto garbo (del che lo ringrazio), come noi riprendiamo questa nostra discussione ad un anno di distanza dall'inizio. Quindi io non sono alieno — a meno che non ci siano opposizioni — dall'accogliere l'invito dell'onorevole relatore a rinviare brevemente il seguito della discussione, per dare allo stesso relatore e all'onorevole rappresentante del Governo la possibilità di una replica più ponderata dopo un maggiore approfondimento di alcuni punti specifici del disegno di legge. Tuttavia, deb-

bo far osservare che tale rinvio si dovrà mantenere entro limiti ristretti.

A questo punto però sorge il problema del calendario dei nostri lavori. La nostra situazione è questa: oggi pomeriggio non possiamo tenere seduta perchè c'è la riunione del Gruppo democristiano e inoltre in Aula è previsto l'inizio della discussione sulla riforma del diritto di famiglia. Domani, ugualmente, non possiamo tenere una seduta della Commissione perchè per tutto il giorno, mattino e pomeriggio, siamo impegnati in Aula per la discussione del disegno di legge relativo alla riforma del diritto di famiglia. Quindi, per forza di cose occorrerà rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione di questo disegno di legge.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Io credo che basterà una sola seduta per approvarlo.

PRESIDENTE. La prossima settimana saremo ancora impegnati in Aula nella discussione della riforma del diritto di famiglia. Comunque, ritengo di poter anticipare che terremo seduta mercoledì alle 10 e anche giovedì alle 9,30, con l'intesa di riunirci anche venerdì se necessario.

Allora, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO